



# COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

## ORDINANZA

N. 23 DEL 19-07-2018

**Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA '3^ MEMORIAL VALERIA CAPPELLOTTO' - INTEGRAZIONE ORDINANZA N.21/2018.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata l'Ordinanza n.21 del 16.07.2018 le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate nel presente atto;

Vista l'autorizzazione ad effettuare la gara ciclistica su strada, rilasciata da VI.ABILITÀ spa all'Associazione organizzatrice A.S.D. Breganze Millenium (prot. 8730 Rif. Procedimento 2018-III/1.452);

Vista altresì l'Ordinanza emessa dalla Prefettura di Vicenza assunta al protocollo comunale in data 16.07.2018, prot. n.7033 e richiamate le disposizioni in essa contenute;

Ravvisata la necessità di integrare l'Ordinanza n.21 del 16.07.2018, sentita l'Associazione di volontari di Protezione Civile ed Ambientale Sarcedo "Protezione Civile Sarcedo" allo scopo di garantire maggiore sicurezza alle atlete, agli utenti della strada e una migliore gestione del servizio dei volontari presenti sul percorso di gara;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 9 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 e successive modifiche;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 75, del 25/09/2000;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

### ORDINA

che nel giorno di sabato 21 luglio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 17:40 e comunque sino a conclusione della gara come già disposto nell'Ordinanza n.21 del 16.07.2018:

1. LA SOSPENSIONE temporanea del traffico veicolare e pedonale sulle immissioni alle SS.PP. 121 Gasparona e 68 Valdella di: **via Togarelli, via Granezza, via Bassano del Grappa, via Schio**;

**2. LA LIMITAZIONE della CIRCOLAZIONE** sulle strade di competenza comunale interessate dalla competizione: Roma, Del Rovere, Dei Cogoli, S. Giuseppe, Belmonte, Costa, San Giorgio, Veneto, Fossalunga;

ed inoltre:

**3. L'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI MARCIA NELLA DIREZIONE DEL PERCORSO DI GARA** (nel periodo che intercorre tra il passaggio del veicolo di FINE GARA CICLISTICA ed il successivo arrivo del veicolo di INIZIO GARA CICLISTICA);

**Durante il periodo di limitazione della circolazione:**

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

In ciascun punto del percorso la sospensione e la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile "fine gara ciclistica"; in ogni caso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

I tratti di strada interessati dal presente provvedimento, siano comunque indicati mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica stradale.

Il responsabile dell'organizzazione, è incaricato di reperire ed apporre i segnali e la relativa segnaletica di indicazione almeno 48 ore prima della manifestazione e di rimuoverla al suo termine. E' posto, altresì, a carico dell'organizzatrice della gara ciclistica **Associazione Sportiva Dilettantistica Breganze Millenium**, l'onere di dare idoneo avviso al pubblico della conseguente sospensione temporanea o limitazione del traffico, mediante manifesti e/o avvisi ai residenti.

I segnali di percorso della corsa ciclistica dovranno essere collocati salvaguardando la previgente segnaletica stradale e rimossi al termine della manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli di polizia preposti alla vigilanza.

Rimarranno in essere tutte quelle norme non in contrasto con la presente.

Eventuali modifiche, formeranno comunque parte integrante della presente ordinanza ancorché non citate.

Gli organi di Polizia Stradale dovranno vigilare/sorvegliare sul rispetto del presente provvedimento.

Si intendono integralmente richiamati i contenuti dell'autorizzazione rilasciata da VIABILITÀ spa all'Associazione organizzatrice A.S.D. Breganze Millenium (prot. 8730 Rif. Procedimento 2018-III/1.452) e dell'Ordinanza emessa dalla Prefettura di Vicenza assunta al protocollo comunale in data 16.07.2018, prot. n.7033.

## DISPONE

la trasmissione dell'ordinanza a:

- Albo Pretorio;
- Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene – [plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it](mailto:plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it);
- Stazione dei Carabinieri di Breganze – [tv24044@pec.carabinieri.it](mailto:tv24044@pec.carabinieri.it);
- Protezione Civile Sarcedo – [prociv.sarcedo@tiscali.it](mailto:prociv.sarcedo@tiscali.it);
- Prefettura di Vicenza – [protocollo.prefvi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvi@pec.interno.it);
- Vi.abilità – [vi-abilita.concessioni@legalmail.it](mailto:vi-abilita.concessioni@legalmail.it);

la pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione in loco della presente ordinanza.

## AVVERTE

Ordinanza ORDINANZE n.23 del 19-07-2018 COMUNE DI SARCEDO

- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- che a norma dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto, in relazione alla natura dei segnali apposti, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
 Francesco Toniolo




IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA